

PACCHETTO MOBILITA' - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 20 AGOSTO 2020

In riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 luglio scorso delle normative denominate "PACCHETTO MOBILITA'", elenchiamo le disposizioni che entrano in vigore e si applicano in tutti gli Stati comunitari dal **20 agosto 2020**.

Dei quattro provvedimenti costituenti il "Pacchetto", solo il regolamento UE 1054 (sulle modifiche ai tempi di guida e di riposo) entra in parte in vigore il prossimo 20 agosto; gli altri provvedimenti si applicheranno invece successivamente, a partire dal 02 febbraio 2022. Sarà nostra premura avvisarvi nel caso ci fossero ulteriori sviluppi.

Le principali disposizioni direttamente efficaci il 20 agosto 2020 riguardano:

- **Interruzione in multipresenza:** con un'aggiunta all'articolo 7 del regolamento UE 561/2006, viene ora stabilito ufficialmente che *"il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo"*.
- **Nuova regolamentazione dei riposi settimanali per i conducenti impiegati in trasporti internazionali:**
la modifica all'articolo 8 del regolamento UE 561/06 consente ora **in deroga** alla regola generale, che i **conducenti impegnati in trasporti internazionali** di merci al di fuori dello Stato di stabilimento, **possono effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi**, a condizione che:
 - nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi settimanali regolari;
 - entro la fine della terza settimana consecutiva effettuino un riposo compensativo equivalente a quello non osservato nelle due settimane precedenti (21 + 21 ore), collegando al periodo di riposo settimanale regolare con rientro in sede dell'impresa o nel luogo di loro residenza.

Fermo restando il fatto che la regola generale stabilisce che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare (di 45 ore cadauno), oppure un periodo regolare ed uno ridotto (di sole 24 ore e che in tal caso, le 21 ore di riposo non osservate vanno compensate con un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la terza settimana successiva alla settimana in questione.

- **Organizzazione attività conducenti:** il nuovo paragrafo 8-bis, aggiunto all'articolo 8, stabilisce che le imprese di autotrasporto devono organizzare l'attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza nell'arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore per compensare 1 periodo di riposo settimanale ridotto. Qualora il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l'impresa sarà tenuta ad organizzare l'attività del conducente in modo che possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L'impresa ha l'obbligo di documentare in che modo ottempera a tale disposizione, conservando la relativa documentazione presso i suoi locali, per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.

- **Divieto di riposo settimanale regolare in cabina:** l'articolo 8 viene ulteriormente modificato, prescrivendo ora che in tutti gli Stati membri i periodi di riposo settimanale regolare (di 45 ore) e quelli superiori (alle 45 ore) osservati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si svolgano a bordo del veicolo, bensì in un **alloggio adeguato**; il quale deve tener conto delle specificità di genere e che deve essere dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo saranno a carico del datore di lavoro.
- **Trasporti intermodali strada/mare o strada/ferrovia:** con una modifica all'articolo 9 del regolamento UE 561/06, viene ora disposto che il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di 1 ora complessivamente. L'autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Al fine di poter usufruire della deroga, la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari ad almeno 8 ore.
- **Deroghe:** si specifica che oltre alla deroga generale già esistente, prevista dall'articolo 12 del regolamento UE 561/06, la quale consente al conducente di superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo e della merce (con annotazione di tale circostanza e del relativo motivo al più tardi nel momento in cui raggiunge detto punto), vengono aggiunte due ulteriori deroghe, che riguardano:
 - **la possibilità di superare di massimo 1 ora**, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale;
 - **la possibilità di superare di massimo 2 ore**, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

Per entrambe queste eventualità, il conducente sarà tenuto a riportare il motivo della deroga sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale.

In entrambi questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga.

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento a riguardo.

AUTO TRUCK SRL

Emilio Crugnola